

**VERBALE DI ACCORDO SINDACALE**  
**Procedura ex art.17 CCNL 31/3/2015**

Il giorno 23/3/2017 in Rimini, presso la sede di BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. di Via Gambalunga, 29

tra

la Delegazione Aziendale di BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. (per brevità anche BANCA CARIM), nelle persone del Direttore Generale Giampaolo Scardone e del Vice Direttore Generale Elisa Dellarosa

e

le Delegazioni Sindacali di:

FABI, nelle persone di:

Attilio Granelli, Mattia Pari, Maria Cristina Magnani, Massimo Bruzziches, Domenico Polini, Mario Michini;

FIRST/CISL, nelle persone di:

Mauro Incletolli, Fulvio Biondi, Claudio Paoletti, Luigi Catani, Gianluca Croatti, Lidia Guiducci;

FISAC/CGIL, nelle persone di:

Nicola Cicala, Davide Foschi, Antonio Pascarella, Rodolfo Messa, Andrea Valentini;


UIL CA , nelle persone di:


Pietro Rovigatti, Carlo Cenesi, Mauro Aluigi;


di seguito anche, per brevità, le “OO.SS”. e, unitamente alla Delegazione Aziendale, le “Parti”.


**Premesso che:**


- BANCA CARIM ha inviato alle Organizzazioni Sindacali comunicazione del 30/12/2016 ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 20 CCNL 31/3/2015, provvedendo a fornire ai competenti Organismi Sindacali l’informativa prevista ai sensi delle vigenti disposizioni


BANCA CARIM ..... 


FABI ..... 

FIRST/CISL ..... 

FISAC/CGIL ..... 

UIL CA ..... 





- contrattuali in materia di ristrutturazioni e/o riorganizzazioni aziendali in presenza di tensioni occupazionali;
- nell'ambito della procedura contrattuale avviata, le Parti si sono incontrate in data 18/1/2017, 17/2/2017, 22/2/2017 e 15/3/2017;
  - nel corso dei suddetti incontri BANCA CARIM ha fornito alle Organizzazioni Sindacali i dati, le informazioni e i raggugli richiesti;
  - nell'incontro del 17/2/2017 le Parti hanno valutato positivamente la possibilità di una proroga della procedura ex art.20 CCNL, in attesa di conoscere gli sviluppi della situazione aziendale, riservandosi di definire i termini e l'estensione di detta proroga in un successivo incontro;
  - nell'incontro del 22/2/2017 BANCA CARIM ha formulato la proposta di sospensione della procedura ex art.20 CCNL fino al 10/4/2017 e di prosecuzione e definizione della procedura relativamente agli interventi comunicati ai sensi dell'art.17 CCNL 31/3/2015;
  - con lettera in data 23/2/2017, BANCA CARIM ha riepilogato analiticamente gli interventi oggetto dell'informativa ex art.17 CCNL invitando le OO.SS. ad un incontro, con l'auspicio di raggiungere in tempi brevi un accordo;
  - il 15/3/2017 le Parti si sono incontrate per definire i dettagli della procedura ex art. 17 e si sono confrontate sulle disponibilità concesse da BANCA CARIM nella propria lettera del 23/2/2017 e sulle richieste indicate dalle OOSS nella propria comunicazione dell'8/3/2017.

### ART. 1

#### GESTIONE DELLA PROCEDURA EX ART. 17 CCNL

Con il presente Accordo, le Parti intendono definire e concludere positivamente la procedura contrattuale regolata dall'art. 17 del CCNL 31/3/2015, convenendo tutto quanto segue.

### ART. 2

#### POSIZIONI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Dal 1° Aprile 2017 saranno assegnati dall'azienda un minimo di n. 60 rapporti di lavoro a tempo parziale fino al 31.12.2017. L'Azienda si riserva, compatibilmente con le proprie esigenze aziendali, di prorogare il part time di 2 settimane a coloro che perderanno l'attuale posizione di lavoratori a tempo parziale al fine di organizzare i nuovi orari di lavoro in ambito familiare. Le Parti, confermano quanto previsto dall'art. 11 dell'Accordo Sindacale del 14/07/2015. L'Azienda si impegna a valutare un aumento del numero delle posizioni part time concedibili nell'ambito del confronto ex art. 20 del CCNL 31/03/2015.

BANCA CARIM

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UIL CA

*[Handwritten signatures and initials of representatives from Banca Carim and the unions (FABI, First/Cisl, Fisac/Cgil, Uil Ca) are present over the dotted lines.]*

DICHIARAZIONE DELLE OO.SS.

Le OO.SS auspicano la disponibilità da parte dell'Azienda nell'accogliere il maggior numero di richieste di part-time possibile e chiedono di poter avviare anche un confronto per consentire una fruizione più flessibile in materia di orari per il futuro.

**ART. 3**

**GIORNATE DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA PER L'ANNO 2017**

Le Parti confermano le previsioni tutte di cui all'art. 6 dell'Accordo Sindacale del 14/7/2015 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento alle giornate di sospensione dell'attività lavorativa da fruire nel 2017 con le seguenti precisazioni e integrazioni.

Tenuto conto della concessione del parziale finanziamento da parte del Fondo di Solidarietà delle giornate di sospensione dell'attività lavorativa per l'anno 2017, per l'importo equivalente ad un numero orientativamente stimato pari a 3.400 giornate, si precisa che:

- le giornate oggetto di finanziamento saranno imputate a ciascun dipendente in misura proporzionale rispetto a quelle complessivamente previste per l'anno 2017 e dovranno comunque essere pianificate e fruite dai dipendenti inderogabilmente entro il 30/9/2017, a pena di non finanziabilità; le giornate di solidarietà fruite dopo il 30/9/2017 non saranno quindi a nessun titolo finanziabili.
- la pianificazione e la fruizione delle giornate di solidarietà sarà consentita anche nel mese di luglio 2017;
- le giornate di sospensione dell'attività lavorativa che non saranno oggetto di erogazione delle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà di settore, comporteranno una corrispondente riduzione della retribuzione interamente a carico del lavoratore.

In ragione della rinuncia espressa dal Direttore Generale e dal Vice Direttore Generale al finanziamento delle proprie giornate di solidarietà pianificate, si definisce che l'importo equivalente confluisca nel plafond disponibile per il finanziamento delle giornate di solidarietà assegnate al restante personale.

Ai fini della ragionevole interpretazione della Circ. INPS n. 213/2016, le Parti precisano che – laddove l'Azienda dovesse essere tenuta a versare all'INPS somme a titolo di retribuzione e/o contributi in relazione alle giornate di sospensione dell'attività lavorativa non finanziate dal Fondo di Solidarietà, l'Azienda avrà diritto di operare una corrispondente riduzione della retribuzione del lavoratore interessato alla sospensione. Le Parti si rendono disponibili a successivi incontri di verifica, qualora richiesti, per eventuali dubbi interpretativi relativamente alla suddetta Circolare INPS.


BANCA CARIM .....

FABI .....

FIRST/CISL .....

FISAC/CGIL .....

UIL CA .....



DICHIARAZIONE DELLE OO.SS.

Le OO.SS., nel rilevare positivamente la rinuncia da parte del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale al finanziamento delle proprie giornate di solidarietà a favore degli altri dipendenti, auspicano un impegno da parte dell'Azienda per la copertura delle giornate al momento non finanziabili anche in funzione dei risparmi derivanti dal presente Accordo.

**ART. 4**

**DEFINIZIONE DELLE UNITA' OPERATIVE OGGETTO DELLA RIORGANIZZAZIONE**

L'Azienda procederà con gli interventi organizzativi previsti nell'informativa resa ai sensi dell'art.17 CCNL secondo lo schema riepilogativo allegato alla richiamata lettera del 22/2/2017, così sinteticamente riassumibile:

- Automazione filiali: I Malatesta (sportello distaccato), Riccione Punta dell'Est (sportello distaccato), Cattolica Diamante (sportello distaccato), Ospedale (filiale dove sarà automatizzato il solo servizio di cassa);
- Chiusura filiali: Covignano (filiale), Rosaspina (filiale), Santa Giustina (filiale), Verucchio (sportello distaccato), Novafeltria (filiale), Montescudo (filiale), Cesena Vigne (filiale), Roma Casal Monastero (sportello distaccato), Lagomaggio (sportello stagionale);
- Rimodulazione orari filiali: Sede di Rimini, Corso d'Augusto, Eticredito.

L'Azienda potrà rimodulare gli orari di servizio di queste e altre filiali, fornendo informativa alle RSA nel rispetto delle previsioni dell'art. 103 del CCNL, senza generare ricadute occupazionali o sociali sul personale e terrà comunque conto di specifiche esigenze operative per agevolare i lavoratori (ad esempio il caricamento degli ATM).

**ART. 5**

**RICADUTE SUI PROFILI PROFESSIONALI E MOBILITA' TERRITORIALE**

L'Azienda dichiara e le OO.SS. prendono atto che all'esito dei processi di riorganizzazione di cui in premessa ed oggetto del presente accordo, non sono previste ricadute sui profili professionali in quanto la ricollocazione dei dipendenti interessati dalla riorganizzazione avverrà nel rispetto delle previsioni di Legge e di contratto.

BANCA CARIM ..... *[Signature]*  
FABI ..... *[Signature]*  
FIRST/CIS ..... *[Signature]*  
FISAC/CGIL ..... *[Signature]*  
UIL CA ..... *[Signature]*

Non sono previste ricadute nemmeno sotto il profilo della mobilità territoriale atteso che le nuove sedi di lavoro dei dipendenti interessati saranno ricomprese nel raggio chilometrico massimo di 27 Km dalla sede precedente.

Nel disporre i trasferimenti agli effetti del presente accordo l'azienda terrà conto, ove possibile, delle condizioni personali e di famiglia dell'interessato e presterà particolare attenzione per i titolari delle prerogative di cui alla L. 104/92.

L'Azienda, relativamente ai responsabili delle filiali che cesseranno l'operatività ed ai quadri direttivi presenti in filiali/sportelli distaccati che cesseranno l'attività, attiverà uno specifico percorso formativo nell'ambito della consulenza dei crediti e/o della finanza e/o servizi bancari e parabancari.

L'Azienda si impegna a salvaguardare i percorsi professionali in essere.

L'eventuale diversificazione nell'utilizzo del personale rispetto alle mansioni svolte sarà supportata da adeguati interventi di riqualificazione, anche attraverso iniziative formative ove necessario.

Gli interventi di cui all'art. 4 non interrompono le decorrenze ai fini della eventuale maturazione di inquadramenti di cui al CCNL.

## ART. 6

### RICAMBIO GENERAZIONALE

In materia di politiche del lavoro l'Azienda si impegna a prevedere, nell'eventuale accordo che sarà stipulato all'esito della procedura avviata ai sensi dell'art. 20 CCNL, il ricorso a strumenti volti a rendere sostenibile il ricambio generazionale, compatibilmente con le esigenze aziendali, anche mediante conferma o riassunzione di apprendisti o di dipendenti a tempo determinato con giudizio positivo il cui contratto è scaduto o è in scadenza.

## ART. 7

### DICHIARAZIONE FINALE DELLE PARTI

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo conclude e definisce la procedura ai sensi e per gli effetti dell'art.17 CCNL e, rimossa e rinunziata ogni diversa o contraria eccezione formale e sostanziale, ne riconoscono l'eshaustività, la congruità, la completezza e la regolarità.

Le Parti confermano che la procedura ex art. 20 CCNL, avviata con lettera del 30/12/2016 è sospesa, in attesa di conoscere gli sviluppi della situazione aziendale, fino al 10/04/2017. Gli incontri riprenderanno con le Delegazioni Sindacali ad oggi costituite.

BANCA CARIM .....

FABI .....

FIRST/CIS .....

FISAC/CGIL .....

UIL CA .....

Le Parti confermano che tutte le previsioni del presente Accordo sono state assunte ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative che attribuiscono delega alla contrattazione collettiva.

L'Azienda si impegna a fornire alle RSA un flusso informativo in merito all'attuazione del presente accordo.

L.C.S.

BANCA CARIM .....

FABI .....

FIRST/CISL .....

FISAC/CGIL .....

UIL CA .....

*[Handwritten signatures and initials over the dotted lines]*